



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-
ISTITUZIONALE, ORGANIZZATIVO, FORMATIVO E LINGUISTICO FINALIZZATO AD INIZIATIVE
DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E MOBILITÀ DI PROFESSIONISTI SANITARI, O ALTRO
PERSONALE QUALIFICATO, PROVENIENTI DA PAESI EXTRA-UE**

ID Appalto ANAC n. 1b02b3d9-18d5-418a-8e36-bdbecd3cdcd7

CIG BCA03BDF07

Allegato 2 – Schema di contratto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

INDICE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati.....	5
Articolo 2 - Definizioni	5
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	5
Articolo 4 – Oggetto	6
Articolo 5 – Durata del contratto.....	7
Articolo 6 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità	7
Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore	8
Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	9
Articolo 9 - Modalità e termini di esecuzione del servizio	10
Articolo 10 – Verifica e controllo quali-quantitativo del livello di servizio	11
Articolo 11 - Corrispettivi	12
Articolo 12 – Revisione prezzi.....	14
Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti	15
Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari	16
Articolo 15 - Trasparenza	17
Articolo 16 – Penali	18
Articolo 17 - Garanzia definitiva.....	19
Articolo 18 - Riservatezza	20
Articolo 19 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa	21
Articolo 20 - Recesso	22
Articolo 21 – Danni e responsabilità	23
Articolo 22 - Subappalto	23
Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti	25
Articolo 24 - Responsabile del contratto	25
Articolo 25 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento.	26
Articolo 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali	27
Articolo 27 - Procedura di affidamento in caso di insolvenza o impedimento del Fornitore	27
Articolo 28 - Foro competente	27
Articolo 29 - Clausola finale	27
Accettazione espressa clausole contrattuali	28



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

CONTRATTO TRA

Il/la Dott./Dott.ssa _____ nato/a a _____, il _____, C.F. _____, il/la quale interviene nella sua qualità di Direttore del _____, domiciliato/a per la funzione presso la Direzione generale _____ con sede legale in Cagliari, _____,

E

_____, nato/a a _____, il _____, C.F. _____, domiciliato/a per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore avente i poteri necessari per impegnare L' Impresa/RTI _____ nella presente procedura, con sede in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____ - REA _____ (giusta procura autenticata nelle firme dal notaio _____, rep. _____, raccolta n. _____, conferita dall'amministratore delegato e/o legale rappresentante dell'Impresa/RTI _____, già prodotta in copia autenticata in sede di offerta e allegata al presente contratto), di seguito nominato, per brevità, anche "**Fornitore**"

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta regionale n. 36/33 del 15 luglio 2026 è stato conferito alla Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza il mandato di attivare una procedura di gara per individuare un operatore economico qualificato cui affidare servizi di supporto tecnico-istituzionale, organizzativo, informativo, documentale, relazionale, formativo, linguistico e logistico finalizzati ad iniziative di cooperazione internazionale e mobilità di professionisti sanitari e o altro personale qualificato proveniente da paesi extra-UE;
- con determinazione Rep. n. XXXX prot. n. XXXX del XX/XX/XXXX la Direttrice del Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza ha indetto la procedura aperta per l'affidamento di servizi di supporto tecnico-istituzionale, organizzativo, formativo e linguistico finalizzato ad iniziative di cooperazione internazionale e mobilità di professionisti sanitari provenienti da paesi extra-UE come meglio specificato nel capitolato speciale e nei relativi allegati;
- ai fini dell'affidamento è stato applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

- con determinazione numero ____ protocollo n. ____ del __/__/____ la Direttrice del Servizio forniture e servizi della Centrale Regionale di Committenza ha aggiudicato l'appalto all'Impresa/RTI _____, la quale ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti per la stipula del contratto;
- il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel disciplinare e relativi allegati e nel capitolato speciale e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- il Fornitore, ai sensi dell'art. 117 del Codice, ha prestato la garanzia definitiva per un importo pari a € _____ e presentato altresì la documentazione richiesta dal disciplinare ai fini della stipula del presente contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- il Fornitore ha presentato il Patto di Integrità, firmato digitalmente per accettazione, allegato al presente contratto;
- il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali per conto del committente e/o della stazione appaltante nei propri confronti negli ultimi tre anni;
- il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di aver preso visione e di uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta previsti nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Nuovo "Codice di comportamento del personale del sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna" e relativa appendice recante il nuovo "Codice etico contro ogni forma di violenza, molestia o discriminazione" approvati dalla Giunta regionale con Delibera n. 68/15 del 31/12/2025, e si impegna a darne diffusione al personale impegnato a qualsiasi titolo, anche professionale, nei servizi resi in favore delle Amministrazioni, pena la risoluzione del contratto;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

- vige l'obbligo per il Fornitore di prestare i servizi oggetto del presente contratto nei modi e nelle forme disciplinati dallo stesso, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- il presente contratto, compresi i relativi allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato speciale e suoi allegati, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del contratto si intende per:

- **Atti di Gara:** il disciplinare, il capitolato speciale e relativi allegati concernenti la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di supporto tecnico-istituzionale, organizzativo, formativo e linguistico finalizzato ad iniziative di cooperazione internazionale e mobilità di professionisti sanitari e o altro personale qualificato proveniente da paesi extra-UE;
- **Contratto:** il presente atto stipulato tra la Regione Sardegna ed il Fornitore aggiudicatario, che stabilisce la disciplina normativa e contrattuale per l'esecuzione dei servizi;
- **Fornitore:** l'impresa, il raggruppamento temporaneo d'impresе o il consorzio risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive il presente contratto – obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- **Offerta:** l'offerta del Fornitore presentata in gara per il servizio oggetto del presente contratto;

ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'erogazione dei servizi oggetto del contratto è regolata in via gradata:

- dalle clausole del contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato speciale e dai suoi allegati, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica dell'aggiudicatario e da tutti gli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

- allegati al disciplinare di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

ARTICOLO 4 – OGGETTO

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di supporto tecnico istituzionale, organizzativo, formativo e linguistico finalizzato ad iniziative di cooperazione internazionale e mobilità di professionisti sanitari e personale qualificato provenienti da paesi extra-UE, come specificatamente dettagliati nel capitolato speciale. Il presente contratto definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione relative all'esecuzione dei sopra citati servizi.
2. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della regione Sardegna a fornire i servizi definiti dal presente atto, nonché a prestare tutti i servizi accessori e connessi secondo le modalità indicate nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica ed economica, nella misura richiesta, il tutto nei limiti dell'importo contrattuale pari a € _____,00, IVA esclusa.
3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Regione Sardegna può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice - Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

4. La Regione Sardegna si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente in caso di rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione/cessione di ramo di azienda, incorporazioni, mutamento di ragione sociale. In particolare, sarà stipulato il contratto con l'operatore economico risultante dalle predette operazioni societarie purché soddisfatti i criteri di selezione qualitativi stabiliti inizialmente, abbia i requisiti di cui all'art. 94 e 95 del codice degli appalti e purché il subentro non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

ARTICOLO 5 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. La Regione Sardegna si riserva la facoltà di prorogare il termine di durata del contratto per il periodo strettamente necessario al completamento delle attività già avviate e comprese nell'oggetto dell'appalto.
3. La Regione Sardegna si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto medesimo.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi ai servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce la corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Regione Sardegna, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Sardegna da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato speciale ovvero nell'Offerta tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o rese più onerose dalle attività svolte dalla Regione Sardegna e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Sardegna di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Regione Sardegna, per quando di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
 - a) eseguire i servizi oggetto del contratto, dettagliatamente descritti nel capitolato speciale, nell'offerta tecnica, ove migliorativa, e nel POS (Piano operativo di servizio) impiegando le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto e negli atti di gara;
 - b) prestare i servizi previsti alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel capitolato, nell'offerta tecnica, ove migliorativa, e nel POS, anche se non espressamente riportati nel presente contratto, impiegando tutte le risorse, gli strumenti organizzativi, le piattaforme operative ed il personale necessario per la loro realizzazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

- c) organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste e concordate;
 - d) manlevare e tenere indenne la Regione Sardegna dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - e) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto del contratto;
 - f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza, nonché a consentire alla Regione di monitorare sulla conformità della prestazione resa;
 - g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - h) osservare integralmente tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n. 81 del 2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche il personale impiegato nel servizio rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - i) mantenere, nel corso del contratto, i servizi e le attrezzature proposti in sede di offerta, salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della Regione Sardegna.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto del contratto in tutti i luoghi che verranno indicati nel POS.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Regione Sardegna le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione resa oggetto della fatturazione.
4. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Regione Sardegna, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione dei servizi prestati secondo quanto previsto al successivo articolo 8.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative ai lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti del Fornitore e contro il lavoro irregolare.
6. Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Per l'esecuzione dei servizi richiesti, il Fornitore si obbliga a erogare gli stessi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell'offerta tecnica.
2. Entro 20 giorni solari dalla data di avvio del servizio o eventuale data ridefinita in accordo con la Regione Sardegna, quest'ultima convocherà una riunione di kick-off alla quale parteciperanno il Referente Unico di Contratto del Fornitore, il RUP, il DEC e gli ulteriori referenti individuati dalla Regione Sardegna. Gli esiti della riunione costituiranno gli indirizzi operativi sulla base dei quali il Fornitore predisporrà il Piano Operativo di Servizio (POS).
3. Entro 20 giorni solari dalla riunione di kick off del servizio, o eventuale data ridefinita in accordo con la Regione Sardegna, il Fornitore dovrà predisporre e trasmettere il Piano Operativo di Servizio (POS), elaborato sulla base delle indicazioni fornite nel corso della riunione di avvio e degli eventuali successivi indirizzi impartiti dalla Regione Sardegna. Il POS costituisce il documento di riferimento per l'organizzazione, la pianificazione, il coordinamento, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività previste dal capitolato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

4. Nel corso dell'esecuzione contrattuale la Regione potrà convocare ulteriori riunioni di coordinamento qualora si rendano necessari aggiornamenti del Piano Operativo di Servizio in conseguenza dell'evoluzione dei fabbisogni, dell'individuazione di nuovi Paesi di riferimento o del sopravvenire di esigenze organizzative o normative.
5. Il POS sarà oggetto di verifica da parte della Regione Sardegna, che potrà formulare osservazioni, richieste di integrazione o modifiche. Il Fornitore dovrà recepire tali indicazioni entro il termine assegnato dalla Regione Sardegna, pari al massimo a 7 giorni solari. Il POS, una volta condiviso con la Regione Sardegna, costituirà il documento di riferimento per l'esecuzione del servizio che potrà essere aggiornato, anche più volte nel corso dell'esecuzione contrattuale, qualora intervengano modifiche delle esigenze organizzative della Regione Sardegna, variazioni dei Paesi di riferimento, aggiornamenti normativi, mutate esigenze delle Aziende sanitarie o altre circostanze che rendano necessario adeguare la pianificazione delle attività.
6. L'aggiornamento del Piano Operativo di Servizio non comporta modifica dell'oggetto del contratto né riconoscimento di ulteriori corrispettivi, salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa vigente o dagli atti di gara.
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione Sardegna.

ARTICOLO 10 – VERIFICA E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DEL LIVELLO DI SERVIZIO

1. Il controllo delle attività svolte sarà effettuato dalla Regione Sardegna attraverso il monitoraggio riportato di cui al paragrafo 9 del capitolato speciale, il quale si intende qui integralmente richiamato.
2. Il monitoraggio riguarda esclusivamente le attività rientranti nella sfera di controllo del Fornitore e non costituisce verifica del conseguimento di risultati o provvedimenti la cui adozione è rimessa alla competenza di Amministrazioni pubbliche o di soggetti terzi, quali, a titolo esemplificativo, Ministeri, Prefetture, Ambasciate, Consolati, Ordini professionali, Università, enti certificatori, Aziende sanitarie o Autorità competenti.
3. I tempi eventualmente previsti nel POS hanno carattere programmatico e sono suscettibili di aggiornamento in funzione dell'andamento del progetto, delle esigenze della Regione Sardegna, della disponibilità dei professionisti interessati e dei tempi procedurali delle Autorità competenti.
4. Il mancato conseguimento di risultati legato a cause dipendenti da soggetti terzi non costituisce inadempimento del Fornitore, purché quest'ultimo dimostri di aver svolto con diligenza tutte le attività



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

di propria competenza e di aver adottato le misure organizzative necessarie al tempestivo avanzamento delle procedure.

5. Il monitoraggio dell'esecuzione del servizio è effettuato attraverso la verifica periodica delle principali attività svolte dal Fornitore, con particolare riferimento a: stato di attuazione del Piano Operativo di Servizio; attività di promozione internazionale, comunicazione e relazioni istituzionali; sviluppo e aggiornamento della rete dei partner istituzionali; gestione delle manifestazioni di interesse e dei fascicoli documentali; supporto alle procedure di riconoscimento dei titoli professionali; supporto alle procedure migratorie e amministrative; organizzazione dei percorsi linguistici e delle attività di orientamento; attività di accoglienza, inserimento e supporto logistico; monitoraggio complessivo dell'avanzamento del progetto e gestione delle eventuali criticità e comunicazione delle criticità.
6. Il Fornitore è tenuto a monitorare costantemente l'andamento delle attività e a comunicare tempestivamente alla Regione Sardegna ogni evento, criticità o circostanza, anche dipendente da soggetti terzi, che possa determinare ritardi nell'esecuzione delle attività, incidere sul rispetto del Piano Operativo di Servizio o compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa.
7. Ai fini del monitoraggio dell'esecuzione contrattuale, il Fornitore trasmette alla Regione Sardegna, nei tempi e con le modalità indicate nel capitolato o concordate nel POS, la seguente documentazione: Piano Operativo di servizio (POS), Report di avvio delle relazioni istituzionale, Report trimestrale di avanzamento, Report sui percorsi linguistici e formativi, Report di accoglienza e inserimento, Report sullo stato delle pratiche, Relazione finale.
8. I Report trimestrali di avanzamento dovranno essere consegnati ogni trimestre, entro 10 giorni solari dall'inizio del trimestre successivo a quello di riferimento. In caso di osservazioni da parte del DEC che impattino sull'apporto di variazioni del contenuto, il report dovrà essere riconsegnato entro 7 giorni solari dalla formalizzazione delle osservazioni stesse salvo diverso termine assegnato dalla Regione Sardegna in tale sede.
9. Verifica della regolare esecuzione. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) verifica la documentazione trasmessa dal Fornitore, lo stato di avanzamento delle attività previste dal Piano Operativo di Servizio e la conformità delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel capitolato.
10. L'esito positivo della verifica costituisce presupposto per il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni riferite al periodo di competenza, ai fini della liquidazione delle quote trimestrali del corrispettivo.

ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono remunerativi delle attività di supporto tecnico, organizzativo, amministrativo, formativo-linguistico, relazionale e logistico connesse alla realizzazione dell'iniziativa, nonché le spese strumentali necessarie alla sua esecuzione, nei limiti e secondo le condizioni previste dal presente contratto.
2. In considerazione della natura variabile delle attività oggetto dell'appalto, dei tempi necessari per l'esecuzione delle stesse in parte dipendenti da Enti terzi coinvolti nei procedimenti, dei diversi Paesi di riferimento e delle condizioni locali, il Fornitore organizzerà autonomamente le attività in modo unitario e integrato, nel rispetto degli obiettivi, del Piano Operativo di Servizio (POS) approvato e delle indicazioni della Regione Sardegna.
3. Ogni spesa legata all'esecuzione della commessa (es: spese di viaggio, missione, traduzione, supporto documentale, relazioni territoriali, organizzazione di incontri, comunicazione, ecc.) si intende compresa nel corrispettivo complessivo, salvo diversa previsione espressa negli atti di gara o in specifici ordini di servizio.
4. Il corrispettivo è riconosciuto secondo un modello misto composto da una quota fissa, da una quota variabile a risultato ed una fissa a misura e verrà corrisposto secondo le modalità indicate al paragrafo 8 del capitolato speciale.
5. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi, non potranno vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art.119 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023.
6. Tutti gli obblighi ed oneri del Fornitore derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto.
7. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e potranno essere modificati nei casi espressamente previsti dal contratto.
8. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La Regione Sardegna, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate

Procedura aperta per l'affidamento di servizi di supporto tecnico-istituzionale, organizzativo, formativo e linguistico finalizzato ad iniziative di cooperazione internazionale e mobilità di professionisti sanitari, o altro personale qualificato, provenienti da paesi extra-UE

Allegato 2 – Schema di Contratto

Pagina 13 di 29



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice civile).

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, si potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte della Regione Sardegna da trasmettere a mezzo PEC.

ARTICOLO 12 – REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dall'art. 60, comma 2, del Codice è prevista la seguente clausola di revisione dei prezzi. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si dovesse determinare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzerà l'indice ISTAT dei Prezzi alla Produzione dei Servizi (PPS) – Attività di consulenza gestionale [702], ritenuto maggiormente rappresentativo della struttura dei costi dell'appalto, caratterizzato da prestazioni di natura prevalentemente intellettuale, consulenziale e organizzativa.
3. La variazione è calcolata come differenza percentuale fra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore del mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini per l'aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al termine massimo per l'aggiudicazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
4. Qualora la variazione ponderata superi la soglia del cinque per cento prevista per i contratti di servizi, la revisione si applica nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la suddetta soglia e riguarda le prestazioni ancora da eseguire al momento dell'attivazione della clausola di revisione.
5. L'andamento degli indici verrà monitorato dalla Regione Sardegna con frequenza semestrale (al momento della stipula del contratto e successivamente ogni semestre) al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi. La revisione viene attivata automaticamente dalla Regione Sardegna, anche in assenza di istanza di parte.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

6. In ogni caso, in virtù del principio di buona fede contrattuale e leale collaborazione, il Fornitore è tenuto a segnalare tempestivamente le variazioni dell'indice che comportino la necessità di revisione.
7. Spetta alla Regione Sardegna provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei prezzi oggetto di rilevazione in caso di variazione degli indici di riferimento nelle misure percentuali sopra indicate.
8. Le clausole di revisione si applicano anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati. L'appaltatore è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni sulla revisione dei prezzi nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti.

ARTICOLO 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi di seguito descritti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalla Regione Sardegna in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. I pagamenti sono effettuati ai sensi della normativa vigente.
4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata alla Regione Sardegna e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà riportare i riferimenti al servizio reso, al periodo di riferimento, al contratto di riferimento e al relativo CIG. Resta salva la facoltà per Regione Sardegna di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. Ai fini della validazione del servizio eseguito in ciascun periodo di riferimento, in sede di fatturazione il Fornitore dovrà trasmettere al DEC la documentazione contenente tutte le indicazioni necessarie al monitoraggio del servizio erogato, salvo diversi accordi con l'Amministrazione, così come indicato nel capitolato speciale.
6. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

7. La liquidazione delle fatture avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente n. _____, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN: _____
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Qualora si verificassero contestazioni di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte della Regione Sardegna, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.
10. La Regione Sardegna, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.), ferma restando l'applicazione delle eventuali penali. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte della Regione Sardegna da comunicarsi con PEC, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti.

ARTICOLO 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e pena la nullità assoluta del presente contratto.
2. Il conto corrente di cui al precedente comma 7 dell'art. 17 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Sardegna le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010. Deve essere altresì tempestivamente comunicata dal Fornitore la cessazione e/o la decadenza dall'incarico dell'Istituto di Credito preventivamente indicato dal Fornitore, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia stata data pubblicazione nei modi di legge. La Regione Sardegna non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Procedura aperta per l'affidamento di servizi di supporto tecnico-istituzionale, organizzativo, formativo e linguistico finalizzato ad iniziative di cooperazione internazionale e mobilità di professionisti sanitari, o altro personale qualificato, provenienti da paesi extra-UE

Allegato 2 – Schema di Contratto

Pagina 16 di 29



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

4. Qualora le transazioni relative siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione Sardegna e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.
7. La Regione Sardegna verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione Sardegna, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Regione Sardegna richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.
10. Sono dovuti dal Fornitore i danni subiti dalla Regione Sardegna in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle ulteriori prestazioni eventualmente affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Regione Sardegna può trattenere qualunque somma maturata a credito del Fornitore in ragione delle prestazioni realizzate nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 15 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto per il Fornitore interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, per fatto e colpa dello stesso che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 16 – PENALI

1. Per la disciplina delle penali, anche quelle legate ai livelli di servizio, si rinvia a quanto previsto al paragrafo 10 del capitolato speciale, che si intende qui integralmente trascritto; è sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. La Regione Sardegna ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità della prestazione eseguita, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.
3. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, dal capitolato speciale, dal POS, dall'offerta tecnica ove migliorativa e dalla restante documentazione di gara, non imputabili alla Regione Sardegna, ovvero dovute a cause di forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Regione Sardegna si riserva di applicare le penali espressamente riportate al paragrafo 10 del capitolato speciale.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al capitolato speciale, verranno contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto e a mezzo PEC in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni cinque dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Regione Sardegna, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. È fatta salva la facoltà per la Regione di non attendere l'esecuzione del servizio, ovvero di non richiedere la ripetizione delle prestazioni contestate e di rivolgersi a terzi, laddove ragioni di urgenza lo giustificino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.
7. La Regione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
8. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
9. In ogni caso la Regione Sardegna potrà applicare al Fornitore penali sino alla misura massima del dieci per cento del valore del contratto. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
10. Qualora il valore della/e penale/penali applicate superi il dieci per cento del valore del contratto, questo potrà essere risolto di diritto. In tal caso la Regione Sardegna ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, ha costituito a favore della Regione Sardegna una garanzia fideiussoria per un importo pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, del Codice civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Sardegna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del Codice civile, nascenti dall'esecuzione del presente contratto.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Sardegna, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla stessa.
4. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Sardegna, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La garanzia può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento della regolare esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento.
6. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso della Regione Sardegna.
7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la regione Sardegna ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Sardegna ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente.

ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Fatte salve le cause generali di risoluzione dei contratti previsti dal presente documento e quelli di cui all'art. 122 del Codice dei contratti, la Regione Sardegna potrà risolvere il contratto con il Fornitore ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nello stesso e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine prescritto per porre fine all'inadempimento, non inferiore comunque a venti giorni lavorativi, che verrà comunicato via PEC dalla Regione Sardegna, la stessa avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto con il Fornitore inadempiente e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 122 del D.lgs. 36/2023, la Regione Sardegna può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
 - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";
 - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - nei casi di cui all'articolo "Trasparenza".
 - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore".
4. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
5. Nel caso di risoluzione del contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dello stesso.

ARTICOLO 20 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.123 del D.Lgs. 36/2023, la Regione Sardegna ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

- ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - v. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.
3. La Regione Sardegna, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
 4. Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, in caso di recesso di cui ai precedenti commi il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali.
 5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.

ARTICOLO 21 – DANNI E RESPONSABILITÀ

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Regione Sardegna e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 22 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. Non è ammesso il subappalto per l'integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

3. Il Fornitore si impegna a subappaltare le prestazioni sopra elencate, nella misura non inferiore al 20% - o altra minore quota dichiarata in sede di gara - delle prestazioni subappaltabili a favore di piccole e medie imprese.
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Sardegna o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- a) il Fornitore si impegna a depositare, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto;
 - b) al momento del deposito del contratto di subappalto il Fornitore trasmette, altresì, la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
7. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, si procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando a tale scopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non dovrà essere autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
8. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Regione Sardegna, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
9. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Sardegna da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

10. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, così come modificato del D.Lgs. 209/2024 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.
11. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Sardegna potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, commi 2 e 2-bis, del Codice.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023
ovvero
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice.
2. È fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 12, del Codice. Anche l'eventuale cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Sardegna ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ARTICOLO 24 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Referente unico del contratto (RUC) quale responsabile del coordinamento operativo del servizio e dell'interfaccia con la Regione Sardegna.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il RUC, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Sardegna.

ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO.

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa, Allegato "Informativa privacy" alla documentazione di gara.
3. La Regione Sardegna, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei livelli qualitativi dei servizi.
4. Con la sottoscrizione del contratto il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nell'informativa resa in allegato alla documentazione di gara, come sopra richiamato.
5. Ove, in ragione dell'oggetto del presente contratto, il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte della Regione Sardegna, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

6. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.
7. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
8. Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è l'Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione", nella persona del suo coordinatore. Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: [070.606.5735](tel:070.606.5735) - mail: rpd@regione.sardegna.it - PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it

ARTICOLO 26 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelle che fanno carico alla Regione Sardegna per legge.

ARTICOLO 27 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI INSOLVENZA O IMPEDIMENTO DEL FORNITORE

1. Nei casi previsti dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, la Regione Sardegna interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle attività se tecnicamente e economicamente possibile.

ARTICOLO 28 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Sardegna, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

ARTICOLO 29 - CLAUSOLA FINALE

Procedura aperta per l'affidamento di servizi di supporto tecnico-istituzionale, organizzativo, formativo e linguistico finalizzato ad iniziative di cooperazione internazionale e mobilità di professionisti sanitari, o altro personale qualificato, provenienti da paesi extra-UE

Allegato 2 – Schema di Contratto

Pagina 27 di 29



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

- 1 Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, altresì dichiarano di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme, qualunque modifica scritta al presente contratto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3 Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente contratto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Per la Regione Sardegna

Per il Fornitore

ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di _____ del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata del contratto), Articolo 6 (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 9 (Modalità e termini di esecuzione del servizio), Articolo 10 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 11 (Corrispettivi), Articolo 12 (Revisione dei prezzi), Articolo 13 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 15 (Trasparenza), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Garanzia definitiva), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Danni e responsabilità), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto

Procedura aperta per l'affidamento di servizi di supporto tecnico-istituzionale, organizzativo, formativo e linguistico finalizzato ad iniziative di cooperazione internazionale e mobilità di professionisti sanitari, o altro personale qualificato, provenienti da paesi extra-UE

Allegato 2 – Schema di Contratto

Pagina 28 di 29



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Responsabile del contratto), Articolo 25 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 26 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 27 (Procedura di affidamento in caso di insolvenza o impedimento del Fornitore), Articolo 28 (Foro competente), Articolo 29 (Clausola finale).

Il Fornitore
